

N. 01205/2010 REG.DEC.

N. 04249/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4249 del 2008, proposto da:
Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in
Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

Casa di Cura Clinic Center Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Ricciardelli, con domicilio
eletto presso Studio Leo in Roma, via Ottaviano N. 105;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III Quater n. 12982/2007, resa tra le parti,
concernente RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO TARIFFE MASSIME REMUNERAZ.
PRESTAZIONI SANITARIE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Francesco Caringella e udito
l'avv. Ricciardelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla Casa di Cura
Clinic Center s.p.a. avverso il D.M Sanità 12 settembre 2006, recante "Ricognizione e primo
aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie", in ragione
del riscontrato difetto di istruttoria in rapporto ai parametri normativi regolatori della materia.

Con il ricorso in appello in epigrafe il Ministero della Salute contesta gli argomenti posti a
fondamento del decisum.

Resiste la Casa di Cura Clinic Center.

All'udienza del 15 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato.

La Sezione reputa, infatti, sussistente il difetto istruttorio colto dal Primo Giudice.

Osserva, in particolare, il Consiglio che, pur se non risulta pertinente il parametro normativo valorizzato dal Tribunale di prime cure - ossia il disposto del comma 173 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo, in combinazione con il precedente comma 164, all'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo a carico dello Stato e non ai criteri di determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie - risulta nondimeno adeguatamente evidenziata, nel tessuto motivazionale della sentenza gravata, la deficienza istruttorie e motivazionale che affligge il decreto ministeriale in parola.

Il Collegio conviene, in particolare, con il Primo Giudice che il decreto ministeriale è affetto da un difetto istruttorio e motivazionale in quanto, con riguardo all'assistenza ospedaliera riabilitativa, non è corredato da alcuna specificazione degli accertamenti svolti e dei criteri seguiti al fine di pervenire alla determinazione dei valori tariffari oggetto di contestazione in prime cure sulla scorta di una dettagliata indagine tecnica di parte.

Senza che sia necessario indugiare sulla stretta sovrapposibilità del precedente giudiziario al caso di specie, risultano nella sostanza reiterati i medesimi vizi ravvisati dalla precedente decisione di questo Consiglio n. 1839/2001 con riferimento al D.M. 22.7.1996, ossia un difetto di istruttoria nella determinazione delle tariffe per mancata applicazione dei precisi criteri dettati dallo stesso Ministero col D.M. 15 aprile 1994, decreto richiamato anche nelle premesse del provvedimento in questa sede impugnato, con specifico riguardo alla disciplina recata dall'art. 3 in ordine alla necessità che le tariffe vengano fissate sulla base del costo standard di produzione e dei costi generali, in quota percentuale rispetto ai costi standard di produzione, a loro volta da stabilire sulla base di criteri assai dettagliati in funzione delle relative componenti .

Ferma restando la portata di tale richiamo espresso, la necessità di fissare le tariffe massime sulla base di un' adeguata istruttoria che analizzi i relativi costi produttivi è connaturata alla natura del decreto ministeriale, esplicitamente volto alla fissazione delle tariffe massime finanziabili dal servizio sanitario nazionale, non alla mera ricognizione delle tariffe regionali, ai sensi dell'art. 8 sexies, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92 (introdotto dall'art. 8 comma 4 del D.Lgs 229/1999) e, da ultimo, dell' art. 1 comma 170 della legge finanziaria 30 dicembre 2004 n. 311.

Nella specie il provvedimento gravato e gli atti versati in giudizio dall'amministrazione appellante non danno alcuna contezza, neanche per relationem, delle indagini effettuate al fine di corroborare l'assunto della congruità dei valori determinati. Non risulta, in particolare, in alcun modo suffragata dagli atti di causa l'asserzione difensiva secondo cui il decreto ministeriale del 2006, diversamente dal precedente del 2001, avrebbe attinto ad un campione rappresentativo più ampio, non limitato alla Toscana ed all'Emilia Romagna, attestante la piena remuneratività delle tariffe fissate dal precedente decreto ministeriale.

In definitiva, anche nella fattispecie in esame il procedimento seguito non soddisfa il principio generale per cui la determinazione delle singole tariffe deve essere confortata dall'esame di un campione significativo di strutture pubbliche e private, così da consentire la verifica dell'infedeltà connessione logico-motivazionale tra l'accertamento dei costi e la misura delle tariffe.

Ulteriore sintomo della carenza istruttoria è l'assenza di qualsivoglia motivazione idonea a sorpassare il pur non vincolante parere contrario reso dalla Conferenza Stato-Regioni con riguardo a profili di opportunità.

In conclusione il ricorso è dunque infondato e, nei termini sopra indicati, merita conferma l'annullamento del D.M. 12 settembre 2006, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative alla stregua del dettato dell'art. 26 della legge n. 1034/1971.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese relative al presente giudizio che liquida nella misura di euro 5.000//00 (cinquemila//00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccharini, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione